

# COMUNE DI FANO

## ISTRUZIONI TASI – SALDO ANNO 2015

### ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015 (Delibera C.C. n. 111 del 24/06/2015)

<b>ALIQUOTA</b> <b>1,0 per mille</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994.  Il riconoscimento della ruralità è attestata dall'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali, con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale.
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ALIQUOTA</b> <b>2,5 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ per tutte le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/2 -A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre.</li></ul> <p><b><u>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>◆ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li><li>◆ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>◆ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</li><li>◆ l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</li><li>◆ All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta dovuta sul suddetto immobile è ridotta di due terzi.</li></ul> <p><b>A TUTTE LE SUDETTE FATTISPECIE SI APPLICANO LE DETRAZIONI COME PIU' AVANTI DEFINITE.</b></p>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **DETRAZIONE TASI**

Con Determina Dirigenziale n. 1741 del 21/10/2015 è stata quantificata in € **150,00** l'ammontare della detrazione dall'imposta TASI dovuta per l'anno 2015 su ciascuna abitazione principale e relative pertinenze di proprietà dei soggetti che hanno fatto pervenire entro il 30/09/2015 la documentazione necessaria al fine del riconoscimento della stessa.

L'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta e nel caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, l'importo della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra gli stessi e quindi attribuito in proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale.

## **PAGAMENTO – SCADENZE:**

Il pagamento del saldo TASI sarà pari alla differenza tra l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2015 e l'importo già versato in acconto per il primo semestre.

**Scadenza pagamento : 16 dicembre 2015.**

Il versamento dell'imposta va effettuato tramite Modello F24 presso gli uffici postali e gli sportelli di qualunque istituto di credito.

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello.

## **CODICI VERSAMENTO**

Si riportano di seguito i Codici Tributo da utilizzare per il versamento della TASI per l'anno 2015 e da inserire nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del Modello F24.

**3958 TASI** su abitazione principale e relative pertinenze;

**3959 TASI** per fabbricati rurali ad uso strumentale;

**IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI FANO E' D488.**

**La base imponibile ai fini del calcolo TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n.214 e s.m.i.**

**NOTA BENE : Sul sito del Comune di Fano [www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it) è attivo il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.**

Più dettagliate informazioni possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi – P.za A. Costa 31 (0721.887316 – 0721.887333 – 0721.887502 – fax 0721.887372, mail: [tributi@comune.fano.pu.it](mailto:tributi@comune.fano.pu.it) ).

Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lun. - merc. e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.